

## AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000580\_2017  
CUP: C62F18000380001 - CIG: 9448138221

### 1. PREMESSA

L'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, in esecuzione della Determinazione n. A02419 del 03/11/2022 intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000580\_2017;

*Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo.*

Si rimanda ai contenuti dell'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare all'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge.*

Tutte le imprese affidatarie di lavori edili, anche quelle in subappalto per lo svolgimento dei medesimi lavori, sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell'edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

## 2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000580\_2017 riconducibili alle seguenti Categorie:

Lavorazione	Categoria	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo	Percentuale	Prevalente/scorporabile	Subappalto	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	€ 455.912,55	100%	P	SI (max. 49%)	SI
<b>TOTALE</b>				<b>€ 455.912,55</b>				

**L'importo dei lavori a base di gara è stimato in € 455.912,55 di cui € 433.311,20 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.601,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.**

Il costo della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari ad € 126.141,80.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, dal punto di vista organizzativo, l'eventuale allestimento di più cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza.

**Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura.**

All'Aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione pari al 30% sul valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 207 del decreto "Rilancio" tenendo conto della modifica dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016, disposta dall' art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che prevede l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità disciplinate dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022.

## 3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a manifestare l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto i soggetti indicati all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, che:

- siano in possesso dei **requisiti di ordine generale** per la partecipazione alle gare previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- **non abbiano affidato incarichi** in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- siano **iscritti** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria**, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- siano **iscritti** nell'apposito elenco di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori** (di seguito anche "Anagrafe"). **DA NON CONFONDERE CON LE WHITE LIST ISTITUITE PRESSO LE PREFETTURE ITALIANE**).

*o in alternativa*

ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016, tutti gli operatori economici interessati, che dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti **la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.**

- siano in possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del DPR 207/2010 di **attestazione SOA per la categoria OG1 classifica II o superiore;**

In questo caso non è richiesta ulteriore dimostrazione, oltre l'attestazione, circa il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

**Con riferimento alla qualificazione mediante attestazione SOA**, si precisa che:

- la **certificazione S.O.A.** dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- **gli operatori economici la cui attestazione SOA** riporti l'indicazione del **termine per la verifica triennale scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i **consorzi stabili** la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del **termine relativo alla scadenza intermedia scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

**Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta**, la partecipazione alla gara è ammessa **solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito**, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, **una nuova valida certificazione** di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

In ottemperanza all'art. 24 comma 7 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera b), della legge n. 55 del 2019, si specifica quanto segue:

- *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi **non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.** Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.*

Tutte le lavorazioni facenti parte dell'appalto **sono subappaltabili, fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.**

**Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016 le imprese ausiliarie e le imprese affidatarie di subappalto dovranno possedere il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del DL189/2016, secondo le modalità richiamate nel medesimo articolo.**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È FATTO DIVIETO DI MANIFESTARE L'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE AVVISO SIA IN FORMA INDIVIDUALE CHE IN FORMA DI COMPONENTE DI UN RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO, OPPURE COME COMPONENTE DI PIÙ DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O PIÙ DI UN CONSORZIO, OPPURE COME COMPONENTE SIA DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CHE DI UN CONSORZIO.**

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente manifestazione di interesse. **In caso di violazione sono esclusi dalla manifestazione di interesse sia il consorzio sia il consorziato.**

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

#### **4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE**

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti. I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Per l'espletamento della presente Indagine di mercato, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione si avvale del

Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito STELLA), accessibile sul sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (denominato in seguito: sito).

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse devono essere registrati al sistema. Per la registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link “Registrazione Operatore Economico” presente all’interno del box grigio “Area Privata” a sinistra.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del STELLA dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.

Al fine della partecipazione alla presente Indagine di mercato, è indispensabile:

- l’utilizzo di un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la preventiva registrazione al STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell’offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il STELLA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse sono tenuti a consultare il manuale “Risposta ad un Avviso: Manifestazione d’Interesse” del STELLA.

**Le Manifestazioni di interesse dovranno essere inviate sulla piattaforma STELLA entro e non oltre le ore 09:00 del 02/12/2022.**

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale STELLA. L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla piattaforma STELLA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre il termine suddetto.

## **6. RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, esclusivamente tramite il STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. La richiesta di chiarimenti sul STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del 23/11/2022.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione Appaltante provvederà tramite il STELLA a fornire risposta ai quesiti almeno cinque giorni prima del termine fissato per l’invio delle manifestazioni di interesse.

## **7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

L'apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 02/12/2022 alle ore 09:30 presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Via F. Sabino, 27 – Rieti, utilizzando la piattaforma STELLA. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, provvederà alla redazione dell'elenco degli operatori economici ammessi. L'Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

## **8. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all'allegato 1 potrà essere sanata** con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; non vi è l'obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell'indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare alla successiva procedura negoziata.

## **9. MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITAREE CRITERI DI AFFIDAMENTO**

Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale STELLA, invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa allegata a n. **5 (cinque) operatori economici**, che abbiano regolarmente presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo sopra richiamati. Nel caso in cui pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio espletato, previo avviso contenente l'indicazione della data e ora delle relative operazioni che saranno effettuate direttamente tramite piattaforma STELLA, con modalità tali da garantire la segretezza all'individuazione dei partecipanti, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016.

## **10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e ss.mm.ii. Gli operatori economici selezionati dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera d'invito, nel capitolato speciale d'appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la suddetta piattaforma.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016.

**Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti saranno esclusi dalle operazioni di sorteggio gli operatori economici già invitati o aggiudicatari, negli ultimi 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, nell'ambito di altre procedure, per interventi affini, per fascia di importo (Fascia I: fino alla Classifica I - Fascia II fino alla Classifica II – Fascia III: fino alla Classifica III) e categoria di opera prevalente, indette dalla medesima Stazione Appaltante.**

**Nel caso in cui il numero degli operatori economici mai invitati risulti insufficiente ad integrare il numero minimo dei soggetti da invitare richiesto dal presente avviso (pari a 5), il RUP**



procederà al sorteggio dei restanti Operatori Economici tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse, in possesso dei prescritti requisiti, già invitati (negli ultimi 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso) e comunque non aggiudicatari (negli ultimi 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso) di altre procedure per interventi affini.

Si precisa che, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, nel caso di raggruppamento temporaneo, l'esclusione opera qualora sia presente, all'interno del medesimo RTP, anche un solo operatore economico già invitato o aggiudicatario (negli ultimi 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso), come componente all'interno di altro RTP, nell'ambito di altre procedure concernenti interventi affini per fascia di importo e categoria di opera prevalente.

**Nel caso in cui l'applicazione dei suddetti criteri di rotazione non consenta di rispettare comunque il suddetto numero minimo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche gli operatori già risultati aggiudicatari di altri interventi affini nei 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso.**

#### **11. TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 235 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **12. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE**

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Ilaria Grossi, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l'operatore economico potrà rivolgersi al RUP; email: [igrossi@regione.lazio.it](mailto:igrossi@regione.lazio.it).

#### **13. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di non procedere all'espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato sul sito sul profilo del committente [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e sull'Albo Pretorio del comune di Accumoli.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Ilaria Grossi

Il Direttore  
Ing. Wanda D'Ercole